



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Proposta di legge

n. 389 del 18 settembre 2012

Di iniziativa dei Consiglieri:

***R. Gigli - F. Carducci Artenisio - R. Carlino -
P. Sbardella - R. D'Ambrosio - A. Forte***

Oggetto:

***“Revisione dello Statuto della Regione Lazio”
(Art. 76 del vigente Statuto regionale)***



CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO
GRUPPO UNIONE DI CENTRO

PROPOSTA DI LEGGE
Dichiara formalmente ricevibile
Assegnata alla Commissione 1^a
Roma 18-9-2012
D'ordine del Presidente
Il Direttore del Servizio
Aula Commissioni
(Dott. Onofrio Orticello)

PROPOSTA DI LEGGE

Di iniziativa del consigliere: RODOLFO GIGLI,
FRANCESCO CARBUCCIARTENISIO, ROBERTO CARLINO,
PIETRO ~~GARIBOLDI~~ SBARDELLA, RAFFAELE D'AMBROSIO
ALDO FORTE

Oggetto:

“Proposta di legge di revisione dello Statuto
della Regione Lazio”
(Art. 76 del vigente Statuto Regionale)

felix (ROBERTO CARLINO)
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]

RELAZIONE

La "manovra bis" approvata dal consiglio dei Ministri con Decreto-legge 13 Agosto 2011, n. 138 (convertito con legge 14 Settembre 2011 n. 148 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 16 Settembre 2011) tra le altre norme prevede all' art. 14 (lettera a) che le Regioni, al fine del conseguimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica, debbono adeguare **entro sei mesi** i propri ordinamenti (Statuti) ad alcuni principi, che entreranno in vigore dalla prossima legislatura.


In particolare è previsto l'adeguamento del numero dei Consiglieri Regionali alla effettiva popolazione, il che nel caso del Lazio comporterebbe la riduzione dei Consiglieri **da 70 a 50**.

Inoltre lo stesso art. 14 (lettera b) prevede che il numero massimo degli Assessori Regionali sia pari o inferiore ad un quinto dei componenti del Consiglio Regionale, il che comporterebbe per la Regione Lazio un **numero massimo di 10 Assessori**.

Comunque appare opportuno fin da ora prevedere il contenimento del numero massimo dei Consiglieri Regionali e degli Assessori rispettivamente il **50** e **10**.

A tal riguardo, sempre nell'ottica del contenimento globale dei costi di funzionamento della Giunta appare necessario inserire la norma che limita al **50%** il numero degli Assessori che, ai sensi del vigente Statuto, possono essere nominati al di fuori del Consiglio Regionale.

In tal senso è necessario quindi procedere alla approvazione di una modifica del vigente Statuto Regionale (art. 19, 42 e 45) per adeguarlo alle disposizioni legislative nazionali.



Art. 19
(Elezione, Composizione e scioglimento del Consiglio Regionale)

L' Art. 19 primo comma è così sostituito:

“Il Consiglio Regionale è eletto a suffragio universale e diretto. Ne fanno parte 50 Consiglieri ed il Presidente della Regione”.

Art. 42
(Nomina e revoca dei componenti della Giunta)


L'art. 42 primo comma – primo capoverso – è così sostituito:

“Il Presidente della Regione, entro dieci giorni dalla proclamazione, nomina i componenti della Giunta Regionale, tra i quali un Vice Presidente, scegliendoli anche al di fuori del Consiglio Regionale. Gli Assessori scelti al di fuori del Consiglio Regionale non possono superare il 50% del numero totale degli Assessori nominati. “

Art. 45
(Composizione e durata in carica)

L'Art. 45 primo comma – primo capoverso è così sostituito:

“Della Giunta Regionale fa parte, oltre al Presidente della Regione, un numero di componenti non superiore a 10, di cui uno è nominato Vice Presidente “

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Fel' or similar, located in the bottom right corner of the page.